

**COMUNE DI VOBBLIA**  
**Provincia di Genova**

**REGOLAMENTO DEL  
FUNZIONAMENTO DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
PER COMUNI CON  
POPOLAZIONE INFERIORE A  
15.000 ABITANTI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 25/06/2001

# **Capo I**

## **LA CONVOCAZIONE**

### **ARTICOLO 1**

#### **La convocazione**

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che lo presiede, in luogo, data ed ora indicati nell'avviso di convocazione.
2. La sede della convocazione del Consiglio comunale è la sala consiliare.
3. Per particolari circostanze il Consiglio comunale potrà essere convocato in altra sede, che dovrà essere indicata nell'avviso di convocazione ed essere comunque consona e idonea alla funzione ed assicurare in ogni caso il comodo accesso sia dei consiglieri che del pubblico.

### **ARTICOLO 2**

#### **La consegna dell'avviso di convocazione**

1. La comunicazione dell'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare ("ordine del giorno"), dev'essere effettuata a cura del Segretario che ne controlla il rispetto delle modalità, personalmente per ciascun Consigliere comunale, al luogo da questi indicato. In caso di mancata designazione del luogo della comunicazione, essa dovrà essere effettuata alla residenza anagrafica del Consigliere.
2. La comunicazione deve pervenire al Consigliere comunale almeno cinque giorni liberi prima della data di convocazione in caso di seduta ordinaria.
3. Per i consiglieri residenti fuori Comune, che non abbiano eletto domicilio nel territorio del Comune ai sensi dell'articolo 43 del codice civile, la comunicazione viene effettuata a mezzo del servizio postale; per il rispetto del termine di cui al precedente comma vale la data di spedizione del plico.
4. Eventuali mutamenti anche temporanei del luogo di domicilio dell'avviso di convocazione del Consiglio dovranno essere comunicati per iscritto. L'operatività della variazione viene ritenuta operante dopo tre giorni dal suo deposito in Segreteria del Comune. La modificazione resta valida per il tempo indicato. Se la designazione è a tempo indeterminato, essa resta valida e operante fino all'indicazione di un nuovo luogo di recapito.
5. Le dichiarazioni di recapito degli avvisi sono conservate dal Segretario in apposita cartella a libera consultazione dei Consiglieri.
6. La consegna dell'avviso è valida anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona indicata dal consigliere stesso.

### **ARTICOLO 3**

#### **Deposito dei documenti**

1. Tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari devono essere depositati a libera consultazione dei Consiglieri comunali presso la Segreteria del Comune o in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima della seduta in caso di seduta ordinaria.

2. Il Consigliere comunale, che si reca nelle ore d'ufficio per la consultazione, ha diritto di estrarre copia dei documenti che ritiene rilevanti per la discussione, senz'alcun onere o costo. Resta sotto la sua personale responsabilità la conservazione dell'eventuale segreto d'ufficio e/o della tutela della privacy delle persone alle quali i documenti avuti in copia si possono riferire.

I Responsabili dei Servizi addetti ai vari Servizi Comunali sono tenuti, se richiesti, a dare delucidazioni e notizie sulle pratiche attinenti ai settori di propria competenza. Non possono, però, dare copie o estratti di documenti non inclusi nelle pratiche depositate. I consiglieri non possono asportare atti o documenti facenti parte delle pratiche che vengono messe a loro disposizione.

3. Nessuna contestazione in ordine al deposito in libera consultazione dei documenti sarà presa in esame dal Consiglio comunale e potrà comunque essere ritenuta rilevante in qualsiasi sede anche giudiziale, se il rilievo dell'impossibilità della consultazione o della rilevata mancanza del documento ritenuto necessario non sia fatta constatare al Segretario comunale dell'apertura della seduta.

### **ARTICOLO 4**

#### **Convocazioni in seduta straordinaria o d'urgenza**

1. Le sedute sono ordinarie o straordinarie; ordinarie sono quelle di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

2. In caso di necessità, da qualunque causa derivante, nell'avviso di convocazione il Sindaco può, anche senza motivazione, dichiarare la convocazione straordinaria. In tal caso i termini di cui ai precedenti articoli vengono ridotti a giorni tre, sia per la comunicazione dell'avviso che per il deposito degli atti.

3. L'urgenza della convocazione deve del pari essere dichiarata nell'avviso di cui al precedente comma ed in tal caso i termini sono ridotti a ventiquattr'ore libere.

4. Ove la convocazione avvenga ai sensi dei precedenti commi, ciascun Consigliere, in apertura di seduta, può chiedere giustificazione della straordinarietà e/o dell'urgenza, ottenendo che le relative dichiarazioni siano inserite a verbale.

### **ARTICOLO 5**

#### **Numero legale e quorum delle votazioni**

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

2. Il numero legale, constatato per l'apertura della seduta, si presume perdurante finché non venga constatato a verbale l'allontanamento definitivo di taluno dei presenti, non sostituito

da altri sopravvenuti, abbia fatto scendere il numero dei presenti al di sotto del minimo legale. L'assenza temporanea non viene computata se non al momento dell'espressione del voto e non comporta autoscioglimento della seduta.

3. La proposta di delibera si considera approvata quando abbia conseguito la maggioranza dei voti.

4. Gli astenuti si computano nel numero dei presenti, per la validità della seduta ai sensi del primo comma, ma non nel computo dei voti conseguiti dalla proposta, ai sensi del secondo comma.

5. La dichiarazione di astensione è personale del singolo Consigliere.

## **ARTICOLO 6**

### **Apertura della seduta**

1. Verificata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta.

2. Ove sia decorsa un'ora da quella indicata come d'inizio nell'avviso di convocazione, la seduta s'intende rinviata di pieno diritto; la successiva seduta dovrà essere convocata con gli avvisi previsti dai precedenti articoli 2 e 4, ma nell'avviso potrà essere omissivo l'ordine del giorno, che resta quello della precedente seduta andata deserta.

3. Ognuno dei Consiglieri presenti nella seduta consiliare ha diritto di ottenere dal Segretario la dichiarazione del decorso del termine di cui al precedente comma.

## **ARTICOLO 7**

### **Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Al pubblico dev'essere assicurato congruo spazio e possibilità di comoda assistenza.

2. Il Consiglio, con voto favorevole della maggioranza dei presenti, può stabilire che determinati oggetti siano trattati in seduta segreta.

3. La seduta dev'essere dichiarata segreta e il Sindaco deve assicurata l'effettiva uscita del pubblico quando siano trattati argomenti, iscritti o meno all'ordine del giorno, che interessano persone, non appartenenti al Consiglio, determinate o facilmente determinabili. Il Segretario è tenuto a dare atto d'ufficio a verbale dell'osservanza di tale disposizione.

4. Alle sedute segrete deve assistere solo il Segretario. Qualora questi sia assente od impedito, le funzioni vengono svolte dal Consigliere più giovane, ove non sia previsto il posto di Vice Segretario.

5. I verbali delle sedute segrete devono essere legati a parte ed avere un proprio numero progressivo seguito dalla dizione: "seduta segreta".

## **ARTICOLO 8**

### **La designazione degli scrutatori**

1. Nella prima seduta d'insediamento il Consiglio elegge cinque scrutatori, di cui due eletti dalla minoranza ai sensi del successivo articolo, incaricati del controllo dello svolgimento di tutte le votazioni alle quali lo stesso sia chiamato e alla verifica della conta dei voti espressi.

2. Il collegio degli scrutatori è formato da tre componenti, due tratti da quelli eletti dalla maggioranza e uno da quelli eletti dalla minoranza. L'ordine di partecipazione al collegio è dato dal numero di voti conseguito dai componenti.
3. In caso di assenza degli scrutatori eletti ai sensi dei precedenti commi, il Consiglio provvede a reintegrare i mancanti per la seduta in corso.
4. Ove nella prima seduta non sia raggiunto l'accordo tra Gruppi rispettivamente della maggioranza e della minoranza per la designazione dei rispettivi scrutatori, la loro elezione viene rinviata alla successiva seduta del Consiglio, preceduta dalle formalità previste dall'articolo 16.
5. L'incarico dura per tutta la legislatura ed è assolutamente gratuito.

## **Capo II**

### **L'ORDINE DEL GIORNO**

#### **ARTICOLO 9**

##### **La redazione**

1. L'elenco degli argomenti da trattare nella seduta consiliare dev'essere consegnato con gli avvisi di convocazione di cui ai precedenti articoli 2 e 4.
2. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno viene affissa negli esercizi pubblici e nelle bacheche in disponibilità nel Comune.
3. L'elenco degli argomenti da trattare di ogni seduta del Consiglio Comunale deve essere pubblicato, all'Albo Pretorio, almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.
4. Nessuna delibera che comporti modifica o revoca di precedenti delibere sarà considerata valida se non contiene menzione di quella modificata o ritirata e l'indicazione del motivo della modifica o del ritiro.

#### **ARTICOLO 10**

##### **Ordine di trattazione degli argomenti**

1. Nel corso della seduta consiliare, l'ordine della trattazione dei temi indicato nell'avviso di convocazione della seduta può essere modificato solo a seguito dell'accoglimento di una mozione formulata da un Consigliere comunale. La mozione di spostamento dell'ordine di trattazione non richiede alcuna motivazione.
2. La seduta non potrà essere dichiarata chiusa se non risultano trattati, anche con approvazione di una mozione di rinvio ad altra seduta o di ritiro dell'argomento dall'ordine del giorno, tutti gli argomenti indicati nell'avviso di convocazione.

## **Capo III**

### **LA DISCUSSIONE**

#### **ARTICOLO 11**

##### **La direzione**

1. Il Sindaco che presiede la seduta, ne dirige la discussione, nel rispetto dell'ordine del giorno stabilito nell'avviso di convocazione dando la parola a chi la richiede nell'ordine della richiesta. Viene data precedenza agli interventi di chi si sia iscritto a parlare all'inizio della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e nell'ordine di iscrizione.
2. Il componente del Consiglio comunale ha diritto di esprimere il suo pensiero sui punti posti in discussione senza limitazione di tempo, senza essere interrotto da interventi di altri Consiglieri.
3. Su mozione d'un Consigliere, il Sindaco può mettere la limitazione del tempo d'intervento dei Consiglieri comunali. La limitazione vale soltanto per l'argomento al quale la mozione si riferisce. Il limite non può essere inferiore a cinque minuti.
4. È vietato ai Consiglieri comunali di dare lettura di scritti o di elaborati preconfezionati; essi dovranno essere sintetizzati e consegnati al Segretario per essere allegati al verbale.

#### **ARTICOLO 12**

##### **Discussione di argomenti già trattati**

1. Nessuna richiesta può essere presa in esame da parte del Consiglio qualora riguardi un argomento già trattato e conclusasi con apposito atto deliberativo. L'argomento di che trattasi può essere ridiscusso dopo che siano trascorsi 210 giorni dal primo provvedimento.

#### **ARTICOLO 13**

##### **Argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

1. Nessun argomento può essere trattato se non risulta iscritto all'ordine del giorno.

#### **ARTICOLO 14**

##### **Modalità degli interventi**

1. I Consiglieri pronunciano i loro discorsi rivolgendosi al Sindaco o al Consiglio.
2. I discorsi devono riguardare unicamente le proposte in discussione.
3. In caso contrario, il Sindaco può invitare il Consigliere a mantenersi in argomento: ove questi persista nel divagare può invitarlo a concludere.
4. Sono vietate le discussioni fra Consiglieri.

## **ARTICOLO 15**

### **Durata degli interventi**

1. Sui vari argomenti, il Sindaco, dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei Consiglieri che l'abbiano richiesta e secondo l'ordine di precedenza.
2. Gli interventi dei Consiglieri non possono durare più di 10 minuti. Sullo stesso argomento possono intervenire 3 Consiglieri. I Consiglieri possono far confluire ad altro Consigliere il tempo loro concesso per l'intervento e sempre per lo stesso argomento.
3. Il Sindaco può stabilire, per determinati argomenti, interventi di durata superiore a quella di cui al comma precedente, come pure aumentare il numero dei Consiglieri che intendono intervenire.
4. Le norme di cui ai commi precedenti mirano a stroncare eventuali interventi ostruzionistici.

## **ARTICOLO 16**

### **Numero degli interventi**

1. Nessun Consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento.
2. Il proponente ed il relatore aprono la discussione; il Sindaco ha sempre la facoltà di parlare per ultimo. È permesso soltanto un ulteriore intervento per fatto personale o per mozione di ordine.

## **ARTICOLO 17**

### **Completamento di discorso**

1. Nessun discorso può essere rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all'altra.

## **ARTICOLO 18**

### **Fatto personale**

1. Sussiste il fatto personale quando un Consigliere sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
2. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in cosa consiste il fatto personale.

## **ARTICOLO 19**

### **Mozione d'ordine**

1. Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.
2. È mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione col quale si intenda procedere alla votazione.
3. Sulla mozione di ordine decide il Sindaco.

4. Qualora la decisione del Sindaco non sia accettata dal Consigliere che ha proposto la mozione, la decisione Sindaco.

## **ARTICOLO 20**

### **Presentazione ordini del giorno**

1. Ogni Consigliere ha diritto di presentare ordini del giorno; questi ultimi devono essere motivati e consegnati al Sindaco che ne dispone la discussione da parte del Consiglio.
2. Se gli ordini del giorno sono più di uno, la precedenza nella discussione è determinata dalla presentazione dell'ordine del giorno stesso.

## **ARTICOLO 21**

### **Discussione generale**

1. La discussione di carattere generale – quando ne ricorre il caso – precede sempre quella di carattere particolare sui singoli articoli; si procede alla discussione di questi ultimi se nessun Consigliere abbia chiesto di parlare sulla parte generale.

## **ARTICOLO 22**

### **Chiusura della discussione**

1. Ogni Consigliere può proporre che la discussione sia dichiarata chiusa. Ciò può avvenire se sia stato esaurito il numero dei consiglieri iscritti a parlare.
2. La chiusura della discussione è dichiarata dal Sindaco.

## **ARTICOLO 23**

### **Il comportamento dei consiglieri**

1. Nell'esercizio della sua alta funzione il Consigliere comunale deve mantenere un contegno corretto e rispettoso della dignità dell'Assemblea.
2. È vietato l'uso di espressioni sconvenienti od offensive, nonché ogni riferimento a persone estranee al Consiglio, individuate o facilmente individuabili sulla scorta dell'esposizione.
3. Ove questa disposizione non venga rispettata il Sindaco farà al Consigliere un primo richiamo informale. Ove l'atteggiamento prevaricatore persista, il Sindaco ripeterà il richiamo formale, che dovrà essere messo a verbale con l'indicazione che si tratta del secondo richiamo, con invito alla desistenza sotto minaccia di privarlo del diritto di intervento.
4. Ove l'atteggiamento illegittimo persista ulteriormente, il Sindaco toglierà la parola al Consigliere vietandogli di proseguire.
5. Ove la disposizione non venga rispettata il Sindaco dichiara chiusa la seduta, con rinvio della trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno ad una nuova seduta da convocarsi nelle modalità previste dagli articoli 2 e 4.



6. Le spese della nuova convocazione sono a carico del Consigliere che col suo comportamento l'ha resa necessaria. All'uopo il Sindaco deve trasmettere entro dieci giorni dalla nuova convocazione, al Procuratore regionale della Corte dei conti il verbale della seduta dichiarata chiusa con l'indicazione delle spese della nuova convocazione del Consiglio comunale per il risarcimento del danno erariale.

## **ARTICOLO 24**

### **La verbalizzazione**

1. La verbalizzazione della discussione spetta al Segretario della seduta, che vi procederà riassumendo i punti principali della discussione e degli interventi e dando atto degli eventuali accadimenti suscettibili di assumere rilevanza giuridica.
2. Il Consigliere comunale ha diritto di fare inserire a verbale, oltre alla dichiarazione di voto di cui al successivo articolo, il suo intervento su specifico tema, dettandone il contenuto in caso di breve tratto e chiedendo che il relativo testo, da lui steso, sia testualmente inserito a verbale, consegnandolo al Segretario.
3. Nel caso previsto dal precedente comma, il testo dell'intervento da inserire a verbale può essere consegnato al Segretario della seduta anche dopo la chiusura della discussione dell'argomento al quale si riferisce, a condizione che ne sia preannunciata la consegna prima dell'esaurimento della discussione stessa e che detta consegna avvenga prima della chiusura della seduta.

## **ARTICOLO 25**

### **Lettura del verbale della seduta precedente**

1. Prima della dichiarazione di chiusura della seduta viene data lettura del verbale della seduta precedente.
2. Il Consigliere presente alla seduta precedente può chiedere che siano inserite a verbale di approvazione del verbale della seduta precedente brevi precisazioni o puntualizzazioni per fatto personale, ferma l'intangibilità del verbale originario, munito in fede privilegiata, anche penalmente garantita.

## **Capo IV**

### **VOTAZIONI**

## **ARTICOLO 26**

### **La votazione**

1. Esaurita la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Sindaco, previa eventuale dichiarazione di voto ai sensi del precedente articolo 14, mette ai voti la proposta risultante dalla discussione.

2. L'espressione del voto avviene normalmente per alzata di mano, salvo eventuali diverse forme che siano decise di volta in volta, fermo che la votazione dev'essere palese, salvo che nei casi in cui debba per legge essere segreta.
3. La conta dei voti viene effettuata dal Segretario della seduta e verificata dagli scrutatori. In caso di dubbio sulla conta dei voti il Sindaco mette nuovamente in votazione la proposta, procedendo alla votazione per appello nominale dei Consiglieri presenti.

## **ARTICOLO 27**

### **L'astensione degli interessati**

1. Il Consigliere comunale deve astenersi dalla seduta, allontanandosi dalla relativa sala, quando siano in discussione temi o argomenti ai quali egli personalmente e/o suoi parenti o affini abbiano interesse tale da imporne per legge l'astensione.
2. Il dovere dell'astensione impone al Consigliere comunale di dichiarare la sua interessenza appena viene enunciato il tema sul quale l'assemblea è chiamata a discutere, allontanandosi dalla sala subito dopo l'enunciazione dell'interesse e astenendosi anche da qualsiasi dichiarazione o precisazione.
3. Di tutti tali adempimenti dev'essere fatta specifica menzione nel verbale della seduta.

## **ARTICOLO 28**

### **La contestazione dell'interesse e la mozione di esclusione dalla votazione**

1. Il Consigliere comunale ha il dovere morale di fare presente all'Assemblea eventuali situazioni di interessenza di qualche Consigliere comunale al tema posto in discussione, enunciando i motivi del suo convincimento.
2. Il rilievo equivale a mozione che va posta immediatamente ai voti, non prima di aver dato la parola all'interessato.
3. In caso di approvazione della mozione dell'esistenza dell'interesse, ove l'interessato non dichiara l'astensione ai sensi del precedente articolo, il Sindaco dichiara chiusa la seduta.
4. Si applica in tal caso la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 11. Il Sindaco è altresì tenuto a trasmettere senza indugio al Procuratore della Repubblica copia dell'intero verbale della seduta con copia del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 29**

### **Comportamento dei Consiglieri durante la votazione**

1. Durante la votazione a nessun Consigliere può essere data la facoltà di parlare.
2. Nelle votazioni con schede segrete non è possibile fare dichiarazioni di voto.
3. Il Consigliere che entra in aula durante le votazioni può votare tanto se è in corso l'appello nominale quanto la conta dei votanti, purché il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione.
4. Qualora la votazione sia per schede segrete, il Consigliere non può votare se sia stato dato inizio allo spoglio delle schede stesse.

## **ARTICOLO 30**

### **Votazioni per scrutinio segreto**

Per l'espletamento delle votazioni a scrutinio segreto – da effettuarsi nei soli casi previsti dalla legge – il Sindaco chiama tre Consiglieri per disimpegnare le funzioni di scrutatore, uno dei quali deve appartenere alla minoranza.

La scheda nell'urna deve essere depositata personalmente da ogni Consigliere.

## **ARTICOLO 31**

### **Votazioni riguardanti persone**

1. Si effettuano votazioni con schede segrete per quelle riguardanti persone o nomina di commissioni.
2. La votazione non si effettua per quelle persone che di diritto fanno parte delle commissioni o di nomine che, per legge, o per statuto spettano al Sindaco.

## **ARTICOLO 32**

### **Votazioni per componenti effettivi e supplenti**

1. Quando le commissioni comprendono membri effettivi e supplenti, per la loro nomina occorre procedere a distinte votazioni.

## **ARTICOLO 33**

### **Astensioni e dichiarazioni di voto**

1. Il Consigliere che intende astenersi dalla votazione deve dichiararlo prima che questa abbia inizio.
2. Il numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.
3. Prima che si dia inizio alla votazione possono aversi le dichiarazioni di voto da farsi da un solo componente di ogni gruppo rappresentato in Consiglio.
4. La durata di ogni dichiarazione di voto non può eccedere i cinque minuti.

## **ARTICOLO 34**

### **Votazioni di ballottaggio**

1. Qualora nelle votazioni riguardanti persone nessuna abbia riportato la maggioranza dei voti validi, si procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione.

2. Il ballottaggio è possibile solo nei casi previsti dalla legge. Quest'ultimo si effettua fra coloro che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti resta eletto il più anziano di età.
3. Nel caso di nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende o istituzioni, risulta nominato chi ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

## **ARTICOLO 35**

### **Voto contrario a proposta del Sindaco e della Giunta**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

## **ARTICOLO 36**

### **Mozioni di sfiducia**

1. Possono essere presentate mozioni di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta. È ammesso il voto di sfiducia nei confronti di un solo componente della Giunta.
2. Le mozioni devono essere motivate e sottoscritte da un numero di Consiglieri pari almeno ai 2/5 di quelli assegnati, senza computare il Sindaco.
3. Le mozioni di sfiducia vanno poste in discussione non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla loro presentazione.
4. Qualora una mozione di sfiducia – da votarsi per appello nominale – riporti il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Sindaco e la Giunta decadono dalla carica.

## **Articolo 37**

### **Decadenza del Sindaco e della Giunta**

1. Quando si verifica la circostanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Consiglio viene sciolto e si dà inizio alla procedura prevista dalla legge per assicurare l'ordinaria amministrazione dell'Ente e per le elezioni dei suoi organi istituzionali.

## **ARTICOLO 38**

### **Vacanza del seggio di Consigliere**

1. Il seggio di Consigliere Comunale che durante il quinquennio diventa vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

## **Capo V**

### **VERBALIZZAZIONE**

#### **ARTICOLO 39**

##### **Consigliere Comunale con funzioni di Segretario**

1. Il Consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto.

#### **ARTICOLO 40**

##### **Stesura delle delibere**

1. Ultimata la seduta consiliare, il Segretario, redige in maniera completa ed organica i relativi provvedimenti adottati dal Consiglio – secondo le norme fissate dalla legge – che vengono dallo stesso firmati unitamente al Sindaco.

#### **ARTICOLO 41**

##### **Comunicazioni del Sindaco**

1. Il Sindaco può fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non potrà avere luogo alcuna discussione né si potrà procedere a deliberazione.
2. Sulle comunicazioni del Sindaco possono essere presentate mozioni, che verranno iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

#### **ARTICOLO 42**

##### **Celebrazione eventi e commemorazioni**

1. A ciascun consigliere può essere concessa la parola per la celebrazione di eventi e per la commemorazione di persone o di date di particolare rilievo e di interesse generale. Tali celebrazioni e commemorazioni devono essere contenute nel limite massimo di 20 minuti.

#### **ARTICOLO 43**

##### **L'audizione degli esperti**

1. All'illustrazione di singoli punti all'ordine del giorno della seduta consiliare, notificato ai sensi del precedente articolo 2, può essere annunciata la partecipazione ai lavori di esperti della materia in discussione. Introdotto l'argomento in discussione, il Sindaco dà la parola all'esperto.

2. Eventuali chiarimenti o delucidazioni vengono proposti all'esperto dal Sindaco.
3. È vietato ai Consiglieri porre direttamente domande all'esperto, del pari di ogni contraddittorio tra Consiglieri ed esperto. Ogni richiesta di chiarimento dev'essere formulata al Sindaco, che la pone all'esperto invitandolo a darvi risposta nei limiti dell'argomento in discussione.

## **Capo VI**

### **I GRUPPI CONSILIARI E LA RAPPRESENTANZA DELLE COMPONENTI DEL CONSIGLIO**

#### **ARTICOLO 44**

##### **I Gruppi consiliari**

1. All'interno del Consiglio è prevista la formazione di Gruppi consiliari formati da almeno tre componenti.
2. La dichiarazione di appartenenza al Gruppo viene consegnata al Segretario comunale nella seduta successiva a quella di insediamento del Consiglio comunale. Con analoga dichiarazione viene comunicato ogni mutamento di essa.
3. Il Gruppo è rappresentato dal Capogruppo designato dagli appartenenti al medesimo.
4. La designazione del Capogruppo, sottoscritta da tutti gli appartenenti al Gruppo, viene consegnata al Segretario comunale in conformità al precedente secondo comma.
5. I Capigruppo dei Gruppi presenti in Consiglio comunale possono designare un Rappresentante rispettivamente della maggioranza e della minoranza, ove le stesse siano formate da più Gruppi consiliari, per i casi in cui tale rappresentanza sia richiesta ai sensi dell'articolo successivo.
6. La dichiarazione dell'esclusione del Consigliere comunale dal Gruppo precedentemente prescelto viene depositata dal Capogruppo al Segretario comunale, con allegata la prova della relativa previa comunicazione all'interessato. Il Consigliere comunale escluso da un Gruppo può dichiarare l'adesione ad un altro Gruppo; in mancanza di dichiarazione, egli confluisce di diritto nel Gruppo misto se ne è possibile la formazione ai sensi del primo comma.
7. Il Segretario comunale dà comunicazione al Consiglio comunale di ogni variazione della composizione dei Gruppi alla prima seduta successiva al suo verificarsi, subito dopo la dichiarazione di apertura della stessa, prima di ogni altro adempimento.
8. Tutte le comunicazioni relative alla formazione e variazione della composizione dei Gruppi consiliari sono conservate dal Segretario comunale in apposita cartella a libera consultazione del pubblico.
9. Compatibilmente con la disponibilità dei locali e degli orari di lavoro dei dipendenti comunali, i Gruppi costituiti possono riunirsi in locali del Comune, dandone avviso ventiquattr'ore prima al Segretario del Comune e concordando con lo stesso sede e durata della riunione.

## **Articolo 45**

### **La rappresentanza separata della maggioranza e della minoranza**

1. Quando la legge, lo Statuto o il presente regolamento prevedono che nella designazione dei componenti dei propri organi interni e dei rappresentanti del Comune in seno ad Enti od organi ad elezione di secondo grado, sia rappresentata la minoranza, il Sindaco, almeno venti giorni prima della seduta nella quale l'elezione deve aver luogo, invita i Rappresentanti delle due componenti nominati ai sensi del quinto comma del precedente articolo a procedere alla designazione dei rispettivi rappresentanti da eleggere.
2. Ove non siano stati preventivamente designati i Rappresentanti delle Componenti di maggioranza e minoranza, il Sindaco invia l'invito di cui al comma precedente ai Capigruppo dei Gruppi consiliari costituiti, invitandoli a riunirsi separatamente per effettuare le rispettive designazioni secondo il disposto del precedente comma.
3. Delle operazioni di designazione (invito dell'invito alla riunione e sua celebrazione), il Rappresentante delle due Componenti di cui al primo comma, o i Capigruppo nel caso di applicazione del secondo comma, redige il verbale, che, sottoscritto in originale dal Rappresentante, o dai Capigruppo riuniti, viene consegnato al Segretario comunale almeno tre giorni prima della seduta convocata per l'elezione dei Rappresentanti del Comune, per essere allegato al verbale della seduta consiliare.
4. Nella seduta del Consiglio comunale in cui deve aver luogo l'elezione dei Rappresentanti del Comune in seno ad Enti od organi di cui al primo comma, il Segretario, appena dichiarata dal Sindaco aperta la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, dà lettura dei verbali di cui al precedente comma e il Consiglio comunale procede per alzata di mano alla presa d'atto e ratifica delle rispettive designazioni.
5. Nel caso in cui a seguito dell'invito del Sindaco di cui ai precedenti commi le Componenti di maggioranza o di minoranza non abbiano depositato nel termine di cui al primo comma il verbale di designazione dei rispettivi rappresentanti, all'elezione dei Rappresentanti del Comune procede direttamente il Consiglio comunale con votazione a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo nominativo.

## **Capo VII**

### **GLI ISTITUTI DI CONTROLLO**

#### **ARTICOLO 46**

##### **Le Commissioni**

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può istituire Commissioni permanenti per la cura di particolari settori dell'attività comunale. La delibera costitutiva ne determina la composizione e i compiti. Di esse possono far parte anche soggetti non appartenenti al Consiglio comunale. La partecipazione alle Commissioni è assolutamente gratuita.
2. Su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni di indagine su particolari settori di attività dell'Amministrazione. La delibera costitutiva ne determina la composizione e i compiti. La partecipazione alla Commissione è assolutamente gratuita.

3. Ove nelle Commissioni sia prevista la rappresentanza della minoranza, la designazione dei relativi esponenti dovrà avvenire ai sensi del precedente articolo.

## **ARTICOLO 47**

### **Le Interrogazioni**

1. Ogni Consigliere comunale ha diritto di ottenere dal Sindaco e/o dalla Giunta informazioni su temi di interesse comunale, sia di carattere generale sia specifici.
2. L'interrogazione, che consiste in una richiesta di informativa, può essere scritta od orale.
3. All'interrogazione scritta il Sindaco o la Giunta sono tenuti a dare risposta, scritta od orale, senza ritardo e comunque entro la seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva.
4. L'interrogazione orale viene proposta durante la seduta del Consiglio comunale e può riguardare anche temi non compresi nel relativo ordine del giorno. Ad essa il Sindaco o la Giunta possono dare risposta seduta stante o riservarsi di darla al più presto e comunque entro la prossima seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva. Nella stessa seduta ogni Consigliere non può svolgere un numero di interrogazioni superiore a 2.

## **ARTICOLO 48**

### **Le interpellanze**

1. Ogni Consigliere comunale ha diritto di proporre al Sindaco interpellanze per sollecitare l'intervento del Comune su singoli problemi sia di carattere generale sia di interesse specifico.
2. Il Sindaco è tenuto a darvi risposta ai sensi e secondo le modalità stabilite dal comma 4 del precedente articolo. Nella stessa seduta ogni Consigliere non può svolgere un numero di interpellanze superiore a 2.

## **ARTICOLO 49**

### **Le mozioni**

1. La mozione è lo strumento di partecipazione del Consigliere comunale alla seduta del Consiglio. Essa consiste in una proposta, che il Sindaco è tenuto a mettere immediatamente ai voti dell'assemblea anche di regolarne l'andamento e i lavori. Nella stessa seduta ogni Consigliere non può svolgere un numero di mozioni superiore a 2.



## **Capo VIII**

### **LA CHIUSURA DELLA SEDUTA**

#### **ARTICOLO 50**

##### **Chiusura della seduta**

1. Il Sindaco dichiara chiusa la seduta quando sia terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno o quando viene constatato, anche in via di mero fatto, il venir meno del numero legale dei presenti stabilito dallo Statuto.
2. L'approvazione di una mozione di rinvio d'un punto all'ordine del giorno ad altra seduta comporta di diritto il suo deppennamento dalla seduta in corso, ma anche l'inclusione di diritto nell'ordine del giorno della seduta successiva.

## **Capo IX**

### **ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO**

#### **ARTICOLO 51**

##### **Diritto di esercizio del mandato elettivo**

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal T.U. 267/2000.
  2. Ai consiglieri comunali è dovuto un gettone presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
  3. Il gettone di presenza è concesso anche per le sedute delle commissioni comunali, istituite da leggi statali o regionali, nella medesima misura prevista per le adunanze del consiglio.
  4. I gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal T.U. 267/2000, non è dovuto alcun gettone di presenza per partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari di cui al precedente comma 3.
  5. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali aventi rilevanza nazionale.
  6. Agli assessori ed ai consiglieri comunali che abbiano la propria residenza fuori dal territorio comunale, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio documentate, (pari ad un quinto del costo carburante) ogni qualvolta si rechino in Comune per le riunioni istituzionali (Giunta Comunale e Consiglio).
- Al Sindaco ed agli Assessori Comunali, ove abbiano la propria residenza fuori dal territorio comunale, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio, documentate, tutte le volte che si

rechino presso la casa comunale per l'espletamento delle funzioni inerenti il proprio mandato.

7. La Giunta Comunale, in conformità a quanto dispone l'art. 26, comma 5, della legge 265/1999, provvede a deliberare di assicurare i componenti del consiglio comunale e gli assessori esterni contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

## **Capo X**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ARTICOLO 52**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

#### **ARTICOLO 53**

##### **Diffusione**

1. Copia del presente regolamento è inviata dal sindaco ai consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata, a cura del sindaco neoeletto, ai consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

#### **ARTICOLO 54**

##### **Rinvio alle norme di legge**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché quelle che, in casi speciali, potrà adottare il Sindaco sentito il capigruppo consiliari, il cui parere non è vincolante.